

Allegato n. 1 alla deliberazione _____
n. _____ del _____
composto di n. 4 fogli.

Dipartimento Struttura Servizi Generali della Facoltà di Economia
Università degli Studi di Sassari

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Dipartimento Struttura Servizi Generali della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, Via Muroni 25, C.F. 00196350904, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside Prof. Enrico Grosso nato a Serravalle Scrivia (AL) il 29 novembre 1963

E

L'Azienda sanitaria locale di Oristano con sede legale in in Oristano, Via Carducci n. 25 P.I e C.F. 00681110953. e numero di addetti a tempo indeterminato pari a n. 1.757, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott. Mariano Meloni nato a Charleroi il 13 maggio 1959, C.F. MLN MRN 59E13 Z103X


PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti/laureati, della Facoltà di Economia dell'Università di Sassari, in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare la proporzione numerica tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e tirocinanti secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 del D.M. 25.3.1998 n. 142 che dispone quanto segue: le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante; le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19 possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente; le aziende con 20 o più dipendenti a tempo indeterminato possono inserire contemporaneamente un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti. L'azienda si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Facoltà ogni eventuale cambiamento nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato che comprometta il rispetto dei limiti numerici imposti dalla legge.



Dipartimento Struttura Servizi Generali della Facoltà di Economia
Università degli Studi di Sassari

Art. 2


1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dalla Facoltà, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 4

1. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9.4.1999, n. 156) (posizione n. 77/24837128 compagnia UNIPOL Assicurazioni), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (posizione n. 291 compagnia AXA Assicurazioni). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalarne l'evento, entro i



Dipartimento Struttura Servizi Generali della Facoltà di Economia
Università degli Studi di Sassari

termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché all'INAIL, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Il datore di lavoro che ospita lo stagista si impegna a:

- Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- Informare, con adeguato anticipo, il soggetto promotore dell'eventuale proroga del periodo di tirocinio, rispetto alla data indicata nel Progetto formativo e non dare inizio ad esso fino a quando il soggetto promotore non avrà espletato le necessarie procedure amministrative e avrà comunicato all'impresa offerente di poter procedere.

Art. 6

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipula, con una durata di un anno, ed è rinnovabile automaticamente, di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti, che deve pervenire al destinatario, tramite raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

Art. 7

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli articoli 806 ss. Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'ente promotore, uno dal soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Sassari, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.



Dipartimento Struttura Servizi Generali della Facoltà di Economia
Università degli Studi di Sassari

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Sassari,

(firma per il soggetto promotore)

(timbro e firma per il soggetto ospitante)

Il Preside

Prof. Enrico Grosso